

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4843

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GORGONI, DUTTO, TASSONE, DE CARLI, STEGAGNINI,
ZAMBERLETTI, GRILLO SALVATORE, BRUNI GIOVANNI,
ANTONUCCI, SAVIO, MARTINO**

Presentata il 24 maggio 1990

**Proroga dei contributi alle associazioni combattentistiche
e assimilate, per gli anni 1991 e 1992**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, in considerazione delle finalità istituzionali, particolarmente meritevoli, di tutela ai sensi del sesto comma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, introdotto dall'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, furono concessi, con legge 27 aprile 1981, n. 190, per gli esercizi 1980-1981, contributi a carico dello Stato a favore delle associazioni combattentistiche e assimilate per il sostegno delle rispettive attività di promozione.

Successivamente, in attesa di una organica disciplina della materia, con la legge 13 maggio 1983, n. 196 — per il biennio 1982-1983 —, con legge 6 febbraio 1985, n. 14 — per il biennio 1984-

1985 —, con legge 19 novembre 1987, n. 476, — per il biennio 1986-87 — ed infine con legge 3 febbraio 1989, n. 33 — per il triennio 1988-1990 —, si è proceduto, salvo poche modifiche, al rifinanziamento della predetta legge n. 190 del 1981, in favore delle associazioni a carattere combattentistico e assimilate nazionali.

Considerato l'iter parlamentare quanto mai complesso e travagliato delle suddette leggi, conclusosi sempre quando già era trascorsa una delle annualità previste, è opportuno riprendere tempestivamente in esame la questione e ciò per evitare alle associazioni beneficiarie tutte quelle difficoltà di funzionamento e quelle carenze amministrative e finanziarie connesse ad una tardiva erogazione del contributo dello Stato.

Queste associazioni, che svolgono una continua azione meritoria sia in campo internazionale, a favore dei diritti dell'uomo e della promozione della pace, con la partecipazione attiva alle iniziative degli enti riconosciuti quali organizzazioni non governative delle Nazioni Unite e sia in campo nazionale, dove vantano ormai una lunga tradizione con un preciso riconoscimento giuridico nel nostro ordinamento, necessitano per poter portare avanti compiutamente la loro attività di un contributo ricorrente e tempestivo da parte dello Stato.

Giova, d'altra parte, ricordare che la Commissione bicamerale per le questioni regionali, con voto unanime, nella risoluzione del 9 novembre 1978, riconobbe « la insostituibilità dell'opera svolta dalle associazioni tradizionali — insieme alle altre nate dalla Resistenza e dalla lotta per la Liberazione — per la realizzazione, in campo nazionale, della Pace mediante il disarmo e lo sviluppo dei rapporti di amicizia e cooperazione tra i popoli », auspicando che « alle associazioni operanti nel settore combattentistico fosse assicurato il sostegno finanziario necessario per garantire la continuità della loro azione, diretta ad esaltare i supremi ideali della Patria e a tutelare gli interessi di categoria benemerita per la collettività nazionale ».

Altrettanto indispensabile risulta il ricorrente e tempestivo contributo dello Stato per consentire alle associazioni combattentistiche l'adempimento di quei

compiti di pubblico interesse per la tutela e la rappresentanza delle rispettive categorie ad esse demandati per legge.

Con l'occasione si rettifica il nome dell'associazione denominata « Associazione nazionale reduci della prigionia » inclusa tra i soggetti beneficiari dei contributi a carico dello Stato, nelle predette leggi, che va autenticamente interpretato come effettivamente riferito alla « Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione » - (ANRP) ente morale per decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1949 e del relativo ampliamento dell'azione di tutela e rappresentanza da essa assolto.

Si è pertanto ritenuto, con l'unita proposta di legge, di cui raccomandiamo la sollecita approvazione, di prorogare per gli anni 1991 e 1992 le norme contenute nella legge 3 febbraio 1989, n. 33, mantenendo immutate sia le procedure per l'erogazione dei contributi sia l'onere complessivo previsto nel precedente provvedimento che, corre l'obbligo sottolineare, risulta quanto mai esiguo e necessario per consentire agli enti beneficiari l'attuazione delle rispettive finalità istitutive e per proseguire nella proficua, insostituibile e riconosciuta opera patriottica da essi svolta per la difesa delle istituzioni democratiche e repubblicane e per la promozione, anche in campo internazionale, delle più idonee iniziative per la pace e la collaborazione fra i popoli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il contributo dello Stato a favore delle associazioni combattentistiche e assimilate, in considerazione delle finalità di promozione sociale e di tutela degli associati, di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 33, è prorogato per gli anni 1991 e 1992.

2. Salvo quanto previsto nella presente legge, sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 3 febbraio 1989, n. 33, riguardanti le procedure e le modalità per la concessione dei contributi, negli importi rispettivamente indicati, per ciascun anno finanziario, a favore delle associazioni combattentistiche e assimilate di cui alla allegata tabella A.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 10 miliardi per il 1991 e per il 1992, si provvede per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quanto a lire cinque miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla voce « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria », quanto a lire cinque miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 6856, alla voce « Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter Aircraft) ».

4. Per gli anni 1993 e successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A
(Articolo 1).

	Milioni di lire —
Associazione italiana ciechi di guerra	30
Associazione italiana combattenti interalleati	30
Associazione nazionale combattenti della guerra di libera- zione inquadrati nei reparti regolari delle forze armate	30
Associazione nazionale combattenti e reduci	390
Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna	30
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazi- sti	40
Associazione nazionale ex internati (ANEI)	145
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra	890
Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria	130
Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (AN- MIG)	1.350
Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI)	540
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifa- scisti (ANPPIA)	55
Associazione nazionale reduci garibaldini	15
Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'interna- mento e dalla guerra di liberazione (ANRP)	150
Associazione nazionale vittime civili di guerra	620
Fondazione italiana delle associazioni partigiane	100
Federazione italiana volontari della libertà	350
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare	30
Istituto del nastro azzurro	74